

## Articolo **67** Legge fallimentare

### Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie

#### Dispositivo

### Dispositivo dell'art. 67 Legge fallimentare

Fonti » Legge fallimentare » Titolo II - Del fallimento (artt. 5-159) » Capo III - Degli effetti del fallimento » Sezione III - Degli effetti del fallimento sugli atti pregiudizievoli ai creditori

<sup>(1)</sup> Sono revocati, salvo che l'altra parte provi che non conosceva lo stato d'insolvenza del debitore <sup>(2)</sup>:

- 1) gli atti a titolo oneroso compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, in cui le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal fallito sorpassano di oltre un quarto ciò che a lui è stato dato o promesso <sup>(3)</sup>;
- 2) gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi normali di pagamento <sup>(4)</sup>, se compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento;
- 3) i pegni, le anticresi e le ipoteche volontarie costituiti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento per debiti preesistenti non scaduti;
- 4) i pegni, le anticresi e le ipoteche giudiziali o volontarie costituiti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento per debiti scaduti.

Sono altresì revocati, se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente creati, se compiuti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento <sup>(5)</sup>.

Non sono soggetti all'azione revocatoria:

- a) i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso <sup>(6)</sup>;
- b) le rimesse effettuate su un conto corrente bancario <sup>(7)</sup>, purché non abbiano ridotto in maniera consistente e durevole l'esposizione debitoria del fallito nei confronti della banca;
- c) le vendite ed i preliminari di vendita trascritti ai sensi dell'articolo 2645 bis del codice civile <sup>(8)</sup>, i cui effetti non siano cessati ai sensi del comma terzo della suddetta disposizione, conclusi a giusto prezzo <sup>(9)</sup> ed aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo, destinati a costituire l'abitazione principale dell'acquirente o di suoi parenti e affini entro il terzo grado, ovvero immobili ad uso non abitativo destinati a costituire la sede principale dell'attività d'impresa dell'acquirente, purché alla data di dichiarazione di fallimento tale attività sia effettivamente esercitata ovvero siano stati compiuti investimenti per darvi inizio <sup>(10)</sup>;
- d) gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore purché posti in

- essere in esecuzione di un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria; un professionista indipendente designato dal debitore, iscritto nel registro dei revisori legali ed in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 28, lettere a) e b) deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano; il professionista è indipendente quando non è legato all'impresa e a coloro che hanno interesse all'operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza di giudizio; in ogni caso, il professionista deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2399 del codice civile e non deve, neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, avere prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo; il piano può essere pubblicato nel registro delle imprese su richiesta del debitore <sup>(11)</sup>;
- e) gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata <sup>(12)</sup>, nonché dell'accordo omologato ai sensi dell'articolo 182 bis, nonché gli atti, i pagamenti e le garanzie legalmente posti in essere dopo il deposito del ricorso di cui all'articolo 161 <sup>(13)</sup>;
- f) i pagamenti dei corrispettivi per prestazioni di lavoro effettuate da dipendenti ed altri collaboratori, anche non subordinati, del fallito;
- g) i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti alla scadenza per ottenere la prestazione di servizi strumentali all'accesso alle procedure concorsuali di amministrazione controllata e <sup>(12)</sup> di concordato preventivo.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano all'istituto di emissione, alle operazioni di credito su pegno e di credito fondiario; sono salve le disposizioni delle leggi speciali.

## Note

(1) Articolo così modificato con D.L. 14 marzo 2005 n. 35, convertito con legge 14 maggio 2005 n. 80.

*La nuova normativa si applica alle procedure concorsuali iniziate dopo il 17 marzo 2005.*

(2) La norma pone una presunzione di conoscenza dello stato di insolvenza, che deve invece essere esclusa dal convenuto (terzo contraente o suoi aventi causa).

*La legittimazione attiva compete al curatore, che deve essere previamente autorizzato a stare in giudizio dal giudice delegato (art. 25 n. 6).*

(3) Si nota qui la differenza tra gli atti a titolo oneroso, che per essere revocati devono essere sottoposti al vaglio del giudice, e quelli a titolo gratuito, che sono inefficaci ex lege (art. 66 della l. fall.).

*La novella legislativa ha quantificato con esattezza la soglia di sproporzione che giustifica l'azione revocatoria fallimentare (in precedenza, si richiedeva solo una "notevole sproporzione").*

(4) Ad esempio, i pagamenti eseguiti mediante cessione di crediti.

(5) Il comma in esame prevede, a differenza del primo, che la conoscenza dello stato di insolvenza da parte di chi abbia posto in essere l'atto debba essere provata dal curatore. Deve trattarsi di conoscenza effettiva e non potenziale.

(6) Si tratta degli atti che è normale siano svolti nell'ambito dell'esercizio di un'impresa.